

l'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo ».

**7. 1.** Stradella.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), capoverso f-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Gli utilizzatori dell'RDF devono effettuare una comunicazione alla provincia territorialmente competente sul rispetto delle specifiche disposizioni in materia di cocombustione dell'RDF a specifica UNI 9903-1, prima dell'impiego dello stesso. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti:

a) i metodi di campionamento ed analisi dell'RDF di qualità;

b) i limiti e le relative modalità di determinazione delle emissioni degli impianti abilitati ad utilizzare in cocombustione i combustibili di cui all'alinea;

c) i contenuti e le modalità di presentazione della dichiarazione preventiva, alla provincia territorialmente competente, da parte degli utilizzatori dell'RDF ».

**7. 18.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**7. 19.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

*Al comma 3, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, 3-bis), sopprimere le parole da:* entro 180 giorni, *fino a:* suddetti rifiuti.

**7. 9.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Parolo, Lupi.

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 40, comma 5, le parole « 31 marzo di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio di ogni anno ».

**7. 20.** La Commissione

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

c-bis). l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. *(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene).* — 1. I produttori ed importatori di beni in polietilene, nonché gli utilizzatori e distributori di beni in polietilene, sono responsabili della corretta gestione ambientale dei rifiuti di beni in polietilene, con l'obiettivo di ridurre il flusso destinato allo smaltimento.

2. Si intendono per beni in polietilene anche i teloni ad uso agricolo, i *film* per pacciamatura, i contenitori per uso di igiene ambientale di capacità superiore a 80 litri, secondo quanto definito dalle norme UNI 10571 e UNI EN 840.

3. Per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati con proprio decreto, ogni quattro anni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, i produttori e gli importatori di beni in polietilene possono:

a) organizzare, autonomamente o tramite raggruppamenti di imprese, la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

b) costituire il consorzio di cui al comma 5;

c) mettere in atto un sistema cauzionale.

4. I produttori e gli importatori di beni in polietilene che non aderiscono al consorzio di cui al comma 5 devono dimostrare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, entro il 30 giugno 2003, di adottare gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e c).

5. Il consorzio per il recupero dei beni in polietilene ha lo scopo di favorire il ritiro dei rifiuti di beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il consorzio:

a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;

b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono costituiti:

a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.

7. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi

del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

8. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, una relazione sulla gestione dei rifiuti di beni in polietilene.

10. Ai fini di cui al comma 3, i detentori di rifiuti di beni in polietilene sono tenuti a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

11. Sono a carico dei produttori ed importatori di beni in polietilene nonché degli utilizzatori e distributori di beni in polietilene i costi per:

a) il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene;

b) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) lo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene.

12. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di beni in polietilene, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, ai beni in PE sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecunario, proporzionate al mancato raggiungimento dei obiettivi.

13. L'introito derivante dalle misure di cui al comma 12 è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Tali somme sono utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene nell'ambito del Programma triennale dell'ambiente ».

*c-ter).* all'articolo 51, sono soppressi i commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies*. Ai fini delle relative sanzioni, la decorrenza degli obblighi di cui al citato articolo 51, comma *6-ter*, del decreto legislativo n. 22 del 1997, si intende comunque prorogata sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'onere eventualmente derivante dall'attuazione del comma 3, lettera *c-bis*), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

## 7. 6. Foti.

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. (*Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene*). — 1. I produttori ed importatori di beni in polietilene, nonché gli utilizzatori e distributori di beni in polietilene, sono responsabili della corretta gestione ambientale dei rifiuti di beni in polietilene, con l'obiettivo di ridurre il flusso destinato allo smaltimento.

2. Al fine di cui al comma 1 si intendono per beni in polietilene anche i teloni ad uso agricolo, i *film* per pacciamatura, i contenitori per uso di igiene ambientale di

capacità superiore a 80 litri, secondo quanto definito dalle norme UNI 10571 e UNI EN 840.

3. Per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati con proprio decreto, ogni quattro anni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, i produttori e gli importatori di beni in polietilene possono:

*a)* organizzare, autonomamente o tramite raggruppamenti di imprese, la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

*b)* costituire il consorzio di cui al comma 5;

*c)* mettere in atto un sistema cauzionale.

4. I produttori e gli importatori di beni in polietilene che non aderiscono al consorzio di cui al comma 5 devono dimostrare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, entro il 30 giugno 2003, di adottare gli interventi di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*.

5. Il consorzio per il recupero dei beni in polietilene ha lo scopo di favorire il ritiro dei rifiuti di beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il consorzio:

*a)* promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;

*b)* assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

*c)* promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

*d)* promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

*e)* assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia

possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono costituiti:

a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.

7. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

8. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, una relazione sulla gestione dei rifiuti di beni in polietilene.

10. Ai fini di cui al comma 3, i detentori di rifiuti di beni in polietilene sono tenuti a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

11. Sono a carico dei produttori ed importatori di beni in polietilene nonché degli utilizzatori e distributori di beni in polietilene i costi per:

a) il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene;

b) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) lo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene.

12. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero

dei rifiuti di beni in polietilene, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, ai beni in PE sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecunario, proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi.

13. L'introito derivante dalle misure di cui al comma 12 è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Tali somme sono utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene nell'ambito del Programma triennale dell'ambiente ».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'onere eventualmente derivante dall'attuazione del comma 3, lettera c-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**7. 2.** Parolo, Lupi, Stradella.

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:* conseguenti a quanto previsto dal comma 3, lettera d) *con le seguenti:* finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinché non sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare.

**7. 5.** (Testo così modificato nel corso della seduta). Stradella, Rosso.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Nelle more della predisposizione, oppure, ove redatto, dell'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le regioni, d'intesa con le province ed i comuni, procedono alla realizzazione di un programma stralcio di impianti di incenerimento con recupero di energia elettrica, da ubicare nell'ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale, al fine di eliminare il dispendio di risorse anche finanziarie derivanti dallo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani selezionati o trattati per la loro valorizzazione energetica, nonché ai fini di contribuire alla copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono progettati e realizzati, anche con il ricorso alla tecnica di finanza di progetto, nel rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sono affidati, attraverso gare ad evidenza pubblica indette secondo le procedure previste dagli articoli 19, comma 2, oppure dall'articolo 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti nel programma stralcio di cui al comma 1 nei termini e con le modalità stabiliti nel medesimo programma e nel presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari in attuazione del comma 9 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della Regione, in attuazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può autorizzare lo smaltimento in discarica dei rifiuti selezionati oppure trattati per la

loro valorizzazione energetica nel rispetto delle apposite prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti oppure dal provvedimento di recepimento della medesima direttiva.

**7. 07. Lupi.**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (Modificazioni ed integrazioni alla legge 5 gennaio 1994, n. 36). — 1. In attesa delle disposizioni sulla gestione del ciclo idrico integrato, prevista dalla lettera b) dell'articolo 3, alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale che non abbiano ancora provveduto a costituire i soggetti d'ambito vi procedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante le forme di cooperazione di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede, entro i successivi 2 mesi, il Presidente della Regione mediante appositi commissari *ad acta* ».

b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti d'ambito, individuati dalle Regioni ai sensi del successivo comma 3, provvedono ad affidare il servizio idrico integrato, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme e dei principi dell'Unione Europea e delle procedure e le modalità previste dal decreto ministeriale del 22 novembre 2001 ».

c) all'articolo 9 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nelle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato, dopo

il termine previsto dal comma 7-bis, articolo 10, gli eventuali soggetti di cui al comma 2 e 3 e di cui al comma 7 dell'articolo 10, non potranno detenere una partecipazione che possa loro consentire il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-ter. Non si considerano affidamenti diretti quelli per cui i soggetti di cui al secondo comma, hanno provveduto ad espletare, anteriormente al 1° gennaio 2002, una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato nella società di capitali individuata per la gestione del servizio idrico integrato, sempre che, per tali procedure, siano stati garantiti i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità di cui al primo comma.

2-quater. La società di capitali in cui l'ente pubblico detiene una partecipazione che gli consente il controllo nelle forme previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile che è affidataria diretta dei servizi pubblici riguardanti la gestione dell'acqua, riportati all'articolo 4, comma 1, lettera f) a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non può partecipare, al di fuori del proprio territorio, ad attività imprenditoriali oppure alle gare concernenti il servizio idrico integrato. Tale divieto non si applica, qualora l'ente pubblico ceda il controllo a soggetti privati.

d) All'articolo 10 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. La durata degli affidamenti diretti operati dai soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 9 ed al comma 7 del presente articolo non potrà superare il termine del 31 dicembre 2006 ».

e) all'articolo 11, comma 3, sostituire al secondo paragrafo le parole: « A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni » con le parole: « Le imprese partecipanti alla gara pubblica per l'affidamento del servizio idrico integrato, predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal bando di gara, ».

**7. 06.** Lupi.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (Modificazioni ed integrazioni alla legge 5 gennaio 1994, n. 36). — 1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« 4. In alternativa all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ad un unico gestore, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ambito possono assicurare la gestione integrata del servizio idrico con una pluralità di soggetti gestori scelti per singoli sub-ambiti o specifiche aree territoriali dell'ambito, mediante gare effettuate secondo le procedure e le modalità previste dal decreto ministeriale 22 novembre 2001 e nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato dell'Unione europea. »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I comuni e le province che provvedono alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti gestori costituiscono soggetti di diritto privato cui affidare il compito del coordinamento del servizio oppure attribuiscono tale compito ad uno dei gestori o soggetti privati esistenti scelti secondo procedura ad evidenza pubblica. »

**7. 01.** Brusco.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

**7. 03.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanziari, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono

soppresse le parole da: « a tal fine riformando » fino a: « 3 marzo 1997 e ».

- 7. 04.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138). - 1. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

- \*7. 02.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Pappaterra.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138). - 1. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

- \*7. 08.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. (Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138). - 1. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

- \*7. 09.** Vendola.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. - 1. Ai fini del riequilibrio della pressione venatoria è abrogato l'articolo 842 del codice civile.

- 7. 05.** Zanella, Lion.

**(A.C. 1798 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l'estinzione dei reati relativi a beni paesaggistici ed ambientali. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1 »;

b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il procedimento penale, il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 8.**

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).*

*Sopprimerlo.*

- \*8. 1.** Vianello.

*Sopprimerlo.*

**\*8. 2.** Vendola.

*Sopprimerlo.*

**\*8. 3.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Nesi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Pappaterra.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**8. 5.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , salvo il caso in cui tali reati riguardino i beni e le aree indicati all'articolo 146.*

**8. 6.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo la parola: pagamento, aggiungere le parole: , ove sia accertato il danno arrecato.*

**8. 8.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Lupi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**8. 7.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.** — 1. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Ambiente, conservando l'anzianità di qualifica posseduta, il per-

sonale delle Poste italiane s.p.a., il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane s.p.a.

3. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza, sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'amministrazione statale, approvata con decreto di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

**8. 02.** Mereu.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.** *(Disposizioni in materia di personale).* — 1. Il personale dell'Ente poste italiane S.p.A., il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in posizione di comando presso il medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, con decorrenza dell'anzianità di servizio dalla data di immissione, nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'inquadramento nei ruoli del personale di cui al comma 1 avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza e sulla base dell'apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale.

**8. 01.** Brusco.

**(A.C. 1798 – Sezione 6)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

*(Modifica all'articolo 34 del codice della navigazione).*

1. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: « dell'amministrazione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente ».

**(A.C. 1798 – Sezione 7)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Interventi urgenti in materia di rischi derivanti da frane e alluvioni).*

1. Le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di intesa con le regioni interessate, sia per gli interventi compresi nei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sia per gli interventi urgenti individuati su proposta delle autorità di bacino, nell'ambito dei piani stralcio di bacino, ordinari o straordinari, previsti dallo stesso decreto-legge ovvero su proposta degli enti locali interessati.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10  
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 10.**

*(Interventi urgenti in materia di rischi derivanti da frane e alluvioni).*

*Sopprimerlo.*

**\*10. 1.** Vianello.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*10. 2.** Vendola.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*10. 3.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 11. (Modifiche al codice penale).** – 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è aggiunto il seguente:

« **TITOLO VI-bis – DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE – ART. 452-bis. (Inquinamento ambientale).** – Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,28 a euro 15.493,71.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.493,71 a euro 51.645,69 se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.822,84 a euro 154.937,07 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

ART. 452-ter. (*Distruzione del patrimonio naturale*). — Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.164,57 a euro 25.822,84.

ART. 452-quater. (*Frode in materia ambientale*). Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguire l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 10.329,14.

ART. 452-quinquies. (*Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere*). — Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

ART. 452-sexies. (*Ravvedimento operoso*). — Per i reati previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

ART. 452-septies. (*Delitti colposi contro l'ambiente*). — Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

ART. 452-octies. (*Pene accessorie*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

- 1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile ».

\*10. 01. Vendola.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 11. (*Modifiche al codice penale*). — 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è aggiunto il seguente:

« TITOLO VI-bis — DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE — ART. 452-bis. (*Inquinamento ambientale*). — Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,28 a euro 15.493,71.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.493,71 a euro 51.645,69 se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.822,84 a euro 154.937,07 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

ART. 452-ter. (*Distruzione del patrimonio naturale*). — Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.164,57 a euro 25.822,84.

ART. 452-quater. (*Frode in materia ambientale*). Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguire l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 10.329,14.

ART. 452-quinquies. (*Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere*). — Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

ART. 452-sexies. (*Ravvedimento operoso*). — Per i reati previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

ART. 452-septies. (*Delitti colposi contro l'ambiente*). — Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

ART. 452-octies. (*Pene accessorie*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

- 1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile ».

\*10. 03. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Vigni, Vianello, Bandoli, Lion.

### (A.C. 1798 — Sezione 8)

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### CAPO I

### DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA AMBIENTALE

#### ART. 1.

(*Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale*).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

- a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
- b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, e definendo i relativi criteri direttivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE

##### ART. 1.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: un anno, fino alla fine del comma 6 con le seguenti: un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, ai fini dell'espres-*

sione del parere da parte di una Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori designati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, assicurando altresì la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare costituito in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'ufficio di presidenza. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

6. La Commissione di cui al comma 5 esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché i propri rilievi e le relative proposte di modifica. Sino alla costituzione della Commissione di cui al comma 5, il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventualmente trasmessi dal Governo alle Camere, è espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

*Conseguentemente:*

a) *al comma 7 del medesimo articolo 1, sostituire le parole:* con la procedura di cui al comma 4 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari *con le seguenti:* ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

b) *all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole:* alle Commissioni parlamentari competenti, a loro richiesta, *con le seguenti:* al Parlamento.

**1. 43.** *(Nuova formulazione).* Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Ciani.

**(Approvato)**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* un anno *fino alla fine del comma 6 con le seguenti:* dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere, anche per singole parti omogenee, i testi degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti ai principi e criteri direttivi della legge di delega, nonché le osservazioni e le proposte di modifica.

6. Il Governo, esaminato il parere di cui al comma 5, nei sessanta giorni successivi ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo sui singoli decreti legislativi, che deve espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

**1. 44.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* diciotto mesi.

**1. 17.** Vendola.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* gli schemi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* in fasi successive ogni singolo schema di decreto legislativo sui settori e le materie oggetto dell'attività di riordino di cui all'articolo 1, comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa (ATN).

**1. 54.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:* delle competenti Commissioni *fino alla fine dell'articolo con le*

*seguenti*: della Commissione di cui al comma 6. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

7. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 6, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

8. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

9. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere della Commissione di cui al comma 6, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

10. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**1. 42.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: il proprio parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**1. 46.** Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: due mesi.*

**1. 47.** Lion, Zanella, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.*

**\*1. 18.** Vendola.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.*

**\*1. 49.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**1. 19.** Vendola.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e alla normativa comunitaria.*

**1. 20.** Vendola.

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 21.** Vendola.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti sessanta giorni.*

**1. 22.** Vendola.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**1. 48.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.*

**1. 58.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Vianello, Lion, Pappaterra.

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 23.** Vendola.

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 50.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Vigni, Bandoli, Vianello, Lion.

*Al comma 7, sostituire le parole: la procedura di cui al comma 4 con le seguenti: le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6.*

**1. 52.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma.*

9. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega.

**1. 53.** Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion.

**(A.C. 1798 – Sezione 9)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

nel nostro Paese le aree naturali protette, che tutelano un ricco e variegato patrimonio naturale, storico e paesaggistico, costituiscono oggi un valore primario di interesse e di identità nazionale, il cui compito è quello di conservare la biodiversità e nello stesso tempo di promuovere lo sviluppo sostenibile in funzione del miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini ed in primo luogo delle popolazioni residenti;

i risultati raggiunti in questi ultimi anni, che collocano oggi il nostro Paese ai primi posti in Europa in termini di quantità e di qualità delle aree tutelate, sono da ascrivere a merito, oltretutto del lavoro di sensibilizzazione svolto dai movimenti ambientalisti, dell'attività di quasi tutte le regioni (le quali fin dagli anni Settanta hanno dato vita a parchi e riserve regionali) e, soprattutto, dello Stato, che, grazie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha

favorito l'istituzione di una nuova generazione di parchi nazionali, fissando anche principi, obiettivi, e strumenti per avviare la creazione del sistema nazionale delle aree protette;

con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata rafforzata l'autonomia gestionale degli enti parco nazionali, accresciuto il ruolo della comunità del parco ed è stata promossa la costituzione di specifici accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili a favore dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e delle aree marine protette;

il nostro Paese nei prossimi anni è chiamato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal sesto programma comunitario di azione in materia ambientale, recentemente approvato dal Parlamento europeo, tra i quali sono anche compresi quelli della tutela, della conservazione e del ripristino dei sistemi naturali allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità e delle risorse genetiche dell'Unione europea;

in questi anni, in molte realtà territoriali finora rimaste ai margini dei processi di crescita della società, le aree protette hanno rappresentato un positivo strumento per avviare nuovi ed originali percorsi di sviluppo locale fondati sull'utilizzo razionale delle risorse naturali, culturali ed umane presenti e sul protagonismo delle comunità immediate, fornendo anche importanti opportunità di occupazione qualificata alle giovani generazioni;

la Corte costituzionale ha più volte ribadito in questi anni l'esigenza imprescindibile che si sviluppi in questa materia la più ampia e leale cooperazione istituzionale tra tutti gli attori pubblici coinvolti (Stato, regioni e autonomie locali);

nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 2002 si terrà a Torino la seconda conferenza nazionale sulle aree naturali protette che, oltre ad avere il compito di compiere un bilancio delle realizzazioni effettuate e della situazione, dovrebbe riuscire a trac-

ciare gli indirizzi per le future politiche nazionali a favore delle aree protette e più in generale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a operare, ricercando in primo luogo la massima collaborazione e la concertazione con le regioni ed il sistema delle autonomie locali, per avviare la costruzione del « sistema nazionale delle aree protette », inteso come un insieme organico e coerente di progetti e di programmi nazionali volti a sviluppare e a rendere più efficaci le iniziative svolte dalle singole aree protette, sia nazionali che regionali, e per rafforzare le politiche di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale del nostro Paese in funzione della rete ecologica nazionale in una prospettiva di tipo europeo;

a individuare, in accordo con le regioni ed il sistema delle autonomie locali, una sede istituzionale nazionale che abbia carattere permanente e nuovi strumenti di programmazione ambientale, territoriale e finanziaria, specificatamente riferiti al sistema delle aree protette, attraverso i quali sviluppare ed articolare il principio della leale collaborazione istituzionale resasi oggi ancora più necessaria ed urgente dopo la modifica del Titolo V della Costituzione;

M ad accrescere, a partire dalla prossima legge finanziaria per il 2003, di almeno il venti per cento le risorse economiche destinate alle spese di funzionamento degli enti di gestione delle aree protette di interesse nazionale ed a stanziare per il prossimo triennio duecento milioni di euro per cofinanziare i programmi di investimento sia delle aree protette nazionale sia di quelle di interesse regionale;

a mettere a punto, insieme ai ministeri interessati ed alle regioni, gli accordi di programma previsti dalla legge n. 426 del 1998 per lo sviluppo di azioni economiche, soprattutto nel campo dell'agricol-